



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello, relatore
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore



a seguito della Camera di consiglio del 12 maggio 2016 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2015 (deliberazione n.46/2015/INPR);

VISTA la Deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR della Sezione delle Autonomie, depositata in data 11 dicembre 2014, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Barletta (BT) ha trasmesso nei termini a questa Sezione la relazione-questionario per il referto annuale 2014 sul funzionamento dei controlli

interni (prot. n. 1616 del 05/05/2015) e la risposta (prot. n. 1118 del 24/03/2016) ai chiarimenti istruttori richiesti dal Magistrato;

VISTA l'ordinanza n.57/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, il Presidente Agostino Chiappiniello;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che *" Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."*

2. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 28/2014/SEZAUT/INPR, adottata nell'adunanza del 24 novembre 2014 e depositata in data 11 dicembre 2014, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali.

3. Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella succitata delibera n. 28 *"tale forma di controllo, a seguito dell'ultimo intervento normativo - art. 33 del d.l. n. 91/2014- si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell'art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale".* Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione è anche la previsione normativa di una differente periodicità della relazione, da semestrale ad annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24



giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

3.1 Ancora, la Sezione delle Autonomie osserva che *"Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato - secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione - nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa dell'Ente. Si tratta di un controllo ampio che abbraccia i diversi aspetti della gestione, dalla regolarità finanziaria al controllo di qualità dei servizi"* e ribadisce, in continuità con le prime linee guida approvate con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR, che *"il sistema dei controlli interni, delineato dal legislatore nel 2012, punta maggiormente il "focus" sull'organizzazione e sulle finalità delle verifiche e coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e di monitoraggio della stessa, alla luce di specifici parametri di valutazione."*

3.2. E' utile, pertanto, richiamare le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, già declinate dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR, e riassumibili nei seguenti punti:

- *verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;*
- *valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;*
- *verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;*
- *rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;*
- *monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;*
- *consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati".*

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Barletta (BT)**, relativamente all'esercizio 2014.

1. L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Barletta ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta in data 23/03/2016 e acquisita al protocollo n. 1118.

Il regolamento del Comune sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23/2013, è stato trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012 ed è stato acquisito al protocollo n. 600 del



06/03/2013. Inoltre, il medesimo regolamento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle norme sulla accessibilità di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009 e sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Dall'esame complessivo del referto, della risposta ai chiarimenti istruttori e del regolamento del Comune sui controlli interni sono emerse, in merito al controllo di regolarità amministrativo-contabile da assicurarsi nella fase successiva dell'atto, alcune carenze metodologiche che la Sezione ritiene di dover segnalare all'amministrazione al fine di una implementazione del sistema dei controlli interni.

Il controllo di gestione, pur avviato, risulta non ancora adeguato rispetto a quanto previsto dagli artt. 196 - 198 bis del TUEL. Inoltre, l'Ente, con popolazione pari a 94.971, non ha attivato per il 2014 il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi erogati, previsti rispettivamente dagli artt. 147 e 147 ter del d.lgs. n. 267/2000. Non sono emerse criticità in relazione al controllo sulle società partecipate.

Infine, si rileva che il regolamento sui controlli interni è carente nella disciplina del controllo strategico e del controllo di gestione, come si illustrerà in seguito.

1.1. In merito al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** da assicurarsi nella fase successiva al completamento dell'atto, sotto la direzione del Segretario comunale, con nota istruttoria è stata richiesta copia del documento in cui sono formalizzate le tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti/provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'art. 7 comma 1 del Regolamento sui controlli interni, infatti, demanda al Segretario il compito di organizzare, svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa; definisce le tipologie di atti da sottoporre a controllo (determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, in conformità a quanto disposto dall'art. 147 bis del T.U.E.L.); stabilisce, inoltre, che *"il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica e può essere estratto secondo una selezione casuale, entro il mese successivo ad ogni quadrimestre ed è pari, di norma, ad un numero compreso tra l'1% e il 2% del complesso dei documenti adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione"*. L'ente ha inviato copia dell'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa (provvedimento n. 29482 del 22 maggio 2013), redatto dal Segretario Generale, nel quale vengono definiti gli ambiti del controllo, le modalità operative e gli uffici coinvolti.

Si premette che tale atto disciplina i controlli di regolarità amministrativa con esplicito riferimento all'esercizio 2013, annualità diversa da quella oggetto del referto in esame. In esso si stabilisce, sulle tecniche di campionamento, che *"con particolare riferimento alle determinazioni dei dirigenti e ai contratti stipulati in nome e per conto dell'ente, si procederà mediante estrazione di un campione pari all'1% dei documenti. A tale scopo sarà utilizzata l'apposita funzione "casuale.tra" prevista nel menù "formule matematiche trigonometriche" fornita dal programma excel (...). Resta comunque salva la possibilità per il Segretario Generale di sottoporre ulteriori*



atti al controllo di regolarità amministrativa, in particolare per quelli relativi ad attività individuate come ad elevato rischio di fenomeni di corruzione, nonché per rafforzare le forme di prevenzione della corruzione stessa".

Considerato che il regolamento interno e l'atto organizzativo sottopongono a controllo successivo un numero di atti compreso *"fra l'uno e il due per cento del complesso dei documenti adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione"*, con nota istruttoria veniva chiesto all'ente di fornire le motivazioni per le quali si sia ritenuto sufficiente assoggettare a tale tipologia di controllo una percentuale così esigua di atti. L'Ente riferisce che *"sia all'interno del deliberato commissariale che dell'atto organizzativo non sono illustrate le ragioni per cui sia stata reputata sufficiente la percentuale compresa tra l'1 e il 2%. Alla luce dei fatti, si deve ritenere che al tempo vi sia stata una non corretta valutazione, probabilmente influenzata da criticità di ordine organizzativo, di impatto in termini numerici dei provvedimenti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa"*.

Dall'istruttoria è emerso che anche nel 2014 sono stati sottoposti a controllo un numero esiguo di atti, ovvero n. 41 di cui 38 determinazioni dirigenziali e 3 contratti, rispetto ad un totale di provvedimenti assoggettabili a controllo pari a 2.120, per una percentuale pari all'1,83%.

Nel merito si osserva che le tecniche di campionamento e le attività di controllo devono fondarsi sui principi di revisione aziendale, come previsto dallo stesso art. 147 bis del T.U.E.L.

Nella fase di pianificazione del lavoro occorre, pertanto, definire un *livello di significatività accettabile* relativamente al campione di atti da esaminare (cfr. Principio di revisione n.320).

Inoltre, come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell'art.147 bis del TUEL, la tecnica di campionamento utilizzata deve essere *motivata*.

Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, infatti, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

La Sezione, al riguardo, prende positivamente atto di quanto comunicato dall'ente in sede di chiarimenti istruttori, in relazione ad una integrazione intervenuta da parte del successivo Segretario Generale, in data 20 gennaio 2015, nella quale si prevede *"l'estrazione casuale ed informatizzata delle determine a contrarre assunte nel quadrimestre di riferimento, nella misura complessiva del 20% (...). Per ciò che concerne la necessità di una maggiore connessione tra controlli successivi di regolarità amministrativa e prevenzione della corruzione, nel corso del 2015 l'attuale Segretario Generale ha ritenuto di sottoporre a controllo nella misura del 20% le determinazioni che impattano sulla gestione dei procedimenti di gara"* con una estensione del



controllo non solo alle determine a contrarre, ma anche ai provvedimenti di aggiudicazione definitiva di affidamento dei lavori, servizi, forniture e i relativi contratti (in conformità a quanto già evidenziato da questa Sezione nelle deliberazioni n. 222/2015/VSGC e n. 238/2015/VSGC). Di talché, come dichiarato dal Comune, il numero di atti sottoposti a controllo nel quadrimestre maggio-agosto 2015 è risultato pari a 39 su un totale di n. 604 atti emanati (6,4%).

Per quanto concerne, infine, le risultanze del controllo, il regolamento interno prevede la predisposizione di un referto *annuale* da trasmettere agli organi politici, burocratici e all'organismo indipendente di valutazione. La periodicità nello svolgimento del controllo è, invece, *quadrimestrale*. L'Ente dichiara di aver impartito le necessarie direttive, alle direzioni che hanno emanato il provvedimento, finalizzate a scongiurare il ripetersi delle irregolarità, con invito a sanare, per quanto possibile, i rilievi oggetto di referto.

1.2. Presso il Comune risulta attivo il **controllo di gestione** (punto 2.1 del referto-questionario) ed è stato inviato a questa Sezione il referto del controllo di gestione per l'esercizio 2014, come previsto dall'art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Si premette che il regolamento del Comune di Barletta sui controlli interni (deliberazione del Commissario Straordinario n.23/2013) è carente nella parte in cui disciplina il controllo di gestione. Infatti, l'art. 10 stabilisce che *"le funzioni di controllo di gestione sono affidate al Servizio di Controllo che opera, sotto la responsabilità del Dirigente del servizio finanziario, a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, segnalando, con cadenza semestrale, lo stato di realizzazione degli obiettivi gestionali. Il controllo di gestione è disciplinato dall'articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dai vigenti regolamenti di contabilità, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sul ciclo di gestione della performance."*

Il citato regolamento non disciplina le fasi, né le modalità operative del controllo di gestione, né il sistema di reportistica, ma rinvia all'art. 147 lett. a) del TUEL e ad altri regolamenti tra cui il regolamento di contabilità.

Si osserva che il rinvio all'art. 147 lett. a) del d.lgs. 267/2000 appare improprio, considerato che è proprio il Testo Unico a demandare agli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione (art. 147, comma 4). Tramite i regolamenti gli enti locali applicano, infatti, i principi stabiliti dalla legge nelle modalità corrispondenti alle caratteristiche delle comunità che rappresentano, alle dimensioni e alle peculiarità della struttura e del sistema organizzativo.

Inoltre, solo la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari deve essere contenuta nel regolamento di contabilità, per espressa disposizione dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000.

Tutte le altre forme di controllo, incluso il controllo di gestione, dovrebbero, pertanto essere adeguatamente disciplinate nel regolamento sui controlli interni.

Ciò premesso, con nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di precisare se nel 2014 è stato approvato un piano degli obiettivi unificato organicamente al PEG, come previsto dal comma 3-



bis dell'art. 169 T.U.E.L. L'Ente ha risposto di aver approvato il piano degli obiettivi 2014, con delibera di Giunta n. 270/2014, ma non ha fornito specificazioni sulla approvazione del PEG.

Il referto sul controllo di gestione, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.246 del 10/12/2015 e inviato a questa Sezione, è stato redatto in uno con la Relazione sulla performance e ad esso è stato allegato il "report degli obiettivi PEG" al 31/12/2014.

Si rileva che nel referto del controllo di gestione sono presenti solo indicatori di risultato temporali e non anche indicatori di efficienza, efficacia, economicità, probabilmente perché l'Ente non si è ancora dotato di un sistema di contabilità economico-patrimoniale né di un sistema di contabilità analitica, come risulta dai punti 2.4.e e 2.4.f del questionario.

1.3. In relazione al **controllo strategico** previsto dall'art. 147-ter del TUEL si rileva che, nell'esercizio in esame, esso non è stato attivato.

Tale forma di controllo è strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Si evidenzia, inoltre, che il regolamento sui controlli interni del Comune di Barletta è carente nella parte in cui disciplina il controllo strategico. L'art.11 del regolamento che riguarda, appunto, il controllo in esame, stabilisce che *"l'attività di controllo strategico è attuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione ed è coordinata dal Segretario Generale"*; il medesimo articolo definisce le finalità del controllo (rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nella Relazione Previsionale e Programmatica, efficienza nell'impiego delle risorse con specifico riferimento ai vincoli di contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità) ma nulla prevede in relazione alle *fasi di attuazione* dello stesso, alla *periodicità* o al *sistema di reportistica*.

Al riguardo si osserva che l'art. 147-ter, al comma 1, prevede che gli enti locali siano tenuti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa ed anche in forma associata, a disciplinare le metodologie del controllo strategico e, al successivo comma 2, dispone altresì che all'esercizio del controllo strategico sia preposta una *"unità"*, posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, che elabora *rapporti periodici*, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Anche per questa forma di controllo, dunque, come per il controllo di gestione e per quello successivo di regolarità amministrativa, l'unità preposta allo svolgimento dell'attività deve elaborare dei rapporti periodici, in questo caso da presentare a Giunta e Consiglio affinché



possano, per tempo, adottare le necessarie deliberazioni di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

Il controllo strategico diviene, quindi, secondo la nuova formulazione introdotta dal d.l. 174/2012, un'attività propedeutica all'adempimento di cui all'art. 193 comma 2 del TUEL; ne deriva, pertanto, la necessità che le tempistiche e le modalità di trasmissione dei rapporti periodici ai sopramenzionati organi dell'ente siano disciplinate nel regolamento interno.

In merito alla mancata attivazione nel 2014 del controllo in esame, l'O.I.V. riferisce che *"la situazione di cronico ritardo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente non ha consentito di realizzare un adeguato controllo strategico. Tale ritardo risulta accertato e segnalato ai competenti organi di governo e in particolare al Sindaco oltretutto alla dirigenza del Comune."*

Sulle difficoltà generate dal differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, questa Sezione ritiene opportuno evidenziare che, in via generale, in assenza di un bilancio di previsione approvato, l'Ente possa fare riferimento al bilancio pluriennale approvato nell'esercizio precedente. Nella delibera della Sezione delle Autonomie n. 23/2013 si precisa, infatti, che *"il bilancio triennale autorizzatorio – che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi – se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione"*.

Sempre la Sezione delle Autonomie, nella successiva deliberazione n.18/2014, ribadisce la necessità che gli enti si dotino di *strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione* finanziaria e operativa (quali, ad esempio, il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento.

1.5. Per quanto concerne il **controllo sugli organismi partecipati**, con nota istruttoria è stato chiesto di illustrare le attività di controllo svolte nel 2014, relazionando sugli esiti degli stessi.

Tale forma di controllo è disciplinata dall'art. 9 del Regolamento sui controlli interni del Comune, secondo il quale *"il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società."* Per lo svolgimento del controllo, l'ente ha previsto di dotarsi di un sistema informativo finalizzato ad acquisire, con cadenza trimestrale, tutti i dati e gli elementi necessari a presidiare le aree di controllo, nonché ad allestire un'apposita sezione della rete civica comunale dove pubblicare gli atti adottati dalle società partecipate non quotate inerenti le procedure di gara, le procedure per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Il controllo dovrebbe tenere conto degli obiettivi gestionali assegnati dall'Ente alle società partecipate e monitorare l'andamento della gestione, con riferimento in particolare all'efficienza ed efficacia della stessa ed all'andamento della situazione finanziaria, con particolare riferimento agli effetti che si possono determinare sul bilancio dell'Ente.



In sede istruttoria, l'Ente ha comunicato che *"la Relazione previsionale e programmatica comprende, in riferimento alla società oggetto del controllo, gli obiettivi dell'esercizio corredati dai relativi dati quantitativi e qualitativi e dal budget. La relazione, predisposta sulla base delle informazioni trasmesse dalla società, evidenzia la congruenza di tali obiettivi con le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale. L'Ente si è, quindi, dotato di un adeguato sistema informativo ed effettua costantemente il monitoraggio sull'andamento delle società attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi e al budget e l'individuazione delle eventuali azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente"*.

Inoltre, si prende positivamente atto del fatto che l'Ente, nel referto sul controllo di gestione, tra gli obiettivi assegnati al Responsabile del Settore bilancio e programmazione economica, abbia inserito il "controllo strategico società partecipate" in base al quale l'Ente, con determinazione n. 803/2014, si è dotato di apposito software di gestione dedicato alle società partecipate e, a decorrere dal 2015, prevede l'attivazione del *controllo analogo* con la istituzione di un apposito ufficio, come previsto dall'art. 147 quater del TUEL.

1.6. Dal referto annuale del Sindaco si rileva, altresì, che non è stato istituito un sistema di **controllo della qualità dei servizi erogati** – sia direttamente sia mediante organismi esterni – come, invece, richiesto dall'art. 147 del TUEL, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale e ai principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico). L'Ente non ha, cioè, sviluppato i necessari aspetti progettuali ed organizzativi per il monitoraggio di un "processo" di qualità dei servizi, né è stata istituita una apposita struttura organizzativa.

Al riguardo, nella risposta ai chiarimenti istruttori il Comune ha affermato che il controllo sulla qualità dei servizi è disciplinato dall'art. 12 del Regolamento sui controlli interni, il quale prevede che *"tale forma di controllo è coordinata dal Segretario Generale che, per la predisposizione della metodologia di misurazione si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione e per la sua implementazione si avvale dei dirigenti. Le risultanze della misurazione concorrono alla redazione del referto del controllo strategico."* L'Ente chiarisce che *"agli atti dell'ufficio risulta una nota dell'allora Segretario Generale che sollecitava l'avvio del procedimento ai soggetti indicati nel regolamento interno. Con ogni probabilità le ragioni della sua mancata attuazione sono riconducibili ad alcuni fattori critici sul piano della sostenibilità organizzativa, a cominciare dall'assetto dirigenziale non ancora adeguatamente dimensionato"*. Precisa, inoltre, che nel breve termine sarà attivato l'iter per l'attuazione del controllo *de quo*.

Si segnala, infine, con riguardo al **controllo sugli equilibri finanziari**, che in sede istruttoria è stato richiesto estratto del regolamento interno di contabilità nella parte in cui disciplini, secondo quanto disposto dall'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL. L'Ente ha riportato l'art. 28 bis del regolamento di



contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 133/2013, precisando che "per l'effetto dell'introduzione dell'armonizzazione contabile, si sta procedendo alla predisposizione del nuovo regolamento di contabilità, da approvarsi in Consiglio Comunale."

La Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare l'effettivo adeguamento del regolamento interno e del sistema dei controlli del Comune di Barletta alle norme di legge. Nel nuovo esercizio, infatti, tale adempimento, non ulteriormente rinviabile, appare ancor più necessario considerata la contestuale entrata in vigore del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e degli innovati schemi di bilancio di cui al d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013.

P Q M

la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Barletta (BT)** nell'esercizio 2014, considerata la presenza delle criticità sopra individuate.

DELIBERA

di segnalare le suesposte osservazioni della Sezione sul funzionamento dei controlli interni del **Comune di Barletta (BT)**, per il periodo considerato dal referto annuale, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti per le iniziative di rispettiva competenza.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai predetti Organi del Comune di Barletta;
- che l'Ente dovrà comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016.

depositata in Segreteria

il 12 MAG 2016

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuca SCIANNAMEO)

Il Magistrato relatore
Il Presidente
(Dott. Agostino Chiappiniello)

